



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 104/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SL 48 RADIO DIFFUSIONI MICHELI ALESSANDRO S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “SL48”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON LE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 4/2018 - PROC. 21/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Lazio n. 19, del 3 agosto 2001, recante “Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la legge della Regione Lazio del 28 ottobre 2016, n. 13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, con nota prot. n. RT404/17 del 3 novembre 2017, ha richiesto alla società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l., con sede in Pontinia (LT), via Magliara, n. 48, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “SL48”, le registrazioni della programmazione mandata in onda dalle ore 00:00 del 18 settembre 2017 alle ore 24:00 del 24 settembre 2017 ai fini, tra l’altro, dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di pubblicità.

Con nota del 13 novembre 2017 la società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l., nell’inviare le registrazioni richieste, precisava che la dicitura “Pubblicità” è presente in ogni singolo spot messo in onda, ma nei DVD inviati, alcune volte, viene coperta parzialmente dall’indicazione posta in sovrimpressione recante la data e l’orario di messa in onda.

Il CO.RE.COM. Lazio, ad esito dell’attività di monitoraggio svolta sulle registrazioni fornite, con atto CONT. N°4 ANNO 2018/N°PROC.4/18 del 15 gennaio 2018, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla citata società la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e di cui all’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per i seguenti motivi:

- nella trasmissione “Programma di ballo”, del 18 settembre 2017, in onda su “SL48” dalle ore 01:29 alle ore 04:38, viene inquadrato ripetutamente uno striscione pubblicitario recante la scritta “Servizi catering e rinfreschi” affisso all’interno del locale dove vengono effettuate le riprese;
- nella trasmissione “Balla e canta con noi”, andata in onda dal 18 al 24 settembre 2017, passa continuamente una striscia a scorrimento in cui, tra l’altro, viene reclamizzato il negozio di strumenti musicali del cantante Gigione;
- nella trasmissione “Balla e canta con noi”, andata in onda dal 18 al 24 settembre 2017, compare in sovrimpressione la scritta “Per la tua festa: Patronale Sagre Cene Spettacolo Cerimonie chiama...” seguita dal relativo numero telefonico.

2. Deduzioni della società

La società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l. - cui il citato atto CONT. N°4 ANNO 2018/N°PROC.4/18 del 15 gennaio 2018 risulta notificato in pari data - non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio, con delibera n. DL/7/2018/CRL/COM, del 19 febbraio 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva quanto segue:

- nella trasmissione *“Programma di ballo”* andata in onda il 18 settembre 2017 su *“SL48”* a partire dalle ore 01:29, viene inquadrato ripetutamente e per un tempo prolungato (talvolta oltre 30 secondi) un cartello recante la pubblicità di un esercizio commerciale che eroga servizi di Ristorante, Pizzeria, Catering con l’indicazione del titolare e del recapito telefonico di riferimento (ad es. alle ore 01:29, 01:37, 01:58, 02:02, 02:21), senza osservare alcuna interruzione od utilizzare alcun avviso ottico o sonoro ovvero indicazioni scritte idonee a rendere riconoscibile al telespettatore la comunicazione commerciale e a distinguerla dal programma in corso;
- durante la trasmissione *“Balla e canta con noi”* andata in onda dal 18 al 24 settembre 2017 scorre una grafica in sovrapposizione attraverso la quale viene, tra l’altro, ripetutamente pubblicizzata l’attività commerciale *“Gigione strumenti musicali”* con l’indicazione del numero telefonico di riferimento (ad es. il 18 settembre alle ore 20:03, il 19 settembre alle ore 20:06, il 20 settembre alle ore 22:20, il 21 settembre alle ore 20:15, il 22 settembre alle ore 22:14, il 23 settembre alle ore 20:15 il 24 settembre alle ore 11:44) senza l’adozione di alcun avviso ottico o sonoro ovvero di indicazioni scritte idonee a rendere riconoscibile al telespettatore la comunicazione commerciale;
- nel corso della trasmissione *“Balla e canta con noi”* andata in onda dal 18 al 24 settembre 2017 compare in sovrapposizione la scritta *“Per la tua festa: Patronale Sagre Cene Spettacolo Cerimonie chiama...”* seguita dal relativo numero telefonico (ad es. il 18 settembre 2017 alle ore 20:06 per la durata di oltre cinquanta secondi) senza l’adozione di alcun avviso ottico o sonoro ovvero di indicazioni scritte idonee a rendere riconoscibile al telespettatore la comunicazione commerciale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l. deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati giornalmente nell’intera settimana di programmazione sottoposta a controlli (dal 18 al 24 settembre 2017) ed altresì commessi più volte nell’arco della medesima giornata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l. non ha fornito elementi idonei a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione, né di aver adottato misure idonee ad evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La suddetta società, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2016 un utile di esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 18 al 24 settembre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società SL 48 Radio Diffusioni Micheli Alessandro S.r.l., con sede legale in Pontinia (LT) via Migliara, n. 48, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "SL48", di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 104/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi